

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 334

presentata dai Consiglieri regionali
MAIELI - CORRIAS

il 17 giugno 2022

Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo) in materia di disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge apporta alcuni limitati correttivi alla legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo), relativamente alla disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta, venendo incontro alle richieste manifestate dagli operatori del settore.

In particolare, l'articolo 1 sostituisce l'articolo 15 della legge regionale n. 16 del 2017, introducendo le seguenti modifiche alla disciplina vigente:

- al comma 1 si prevede la possibilità di utilizzare la denominazione "camping" in alternativa a quella di "campeggio";
- al comma 2 viene rivista la disciplina dei "villaggi turistici" stabilendo che per poter usufruire della relativa classificazione sia sufficiente destinare alla sosta e al soggiorno in mezzi di pernottamento di proprietà della struttura una quota superiore al 25 per cento della propria capacità ricettiva, lasciando, quindi, alla discrezionalità del singolo operatore la scelta su come utilizzare il resto della capacità ricettiva;
- al comma 4 si prevede che nelle aziende ricettive all'aria aperta regolarmente autorizzate e nei limiti della ricettività autorizzata, gli allestimenti mobili di pernottamento, quali tende, roulotte, caravan, mobil-home, maxicaravan o case mobili sono diretti a soddisfare esigenze di carattere turistico meramente temporanee e, anche se collocati in via continuativa, non costituiscono attività rilevante a fini urbanistici e edilizi. A tal fine tali allestimenti devono:
 - a) conservare i meccanismi di rotazione in funzione;
 - b) non possedere alcun collegamento di natura permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze devono essere rimovibili in ogni momento.

Con questa disposizione si riprende, sostanzialmente, quanto già previsto dalla normativa nazionale e, più specificatamente, dall'articolo 3, comma 1, lettera e.5) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 180, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", il quale dispone che non siano da qualificarsi come interventi edilizi le tende e le unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, "che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti."

Il testo proposto, finalizzato a fare maggiore chiarezza in materia ripropone, testualmente, quanto originariamente stabilito dalla normativa regionale previgente all'articolo 6, comma 4 bis, della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive), così come sostituito dall'articolo 20 della legge regionale 21 novembre 2011, n. 21. A tale proposito merita di essere evidenziato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 189 del 2016, ha avuto modo di esprimersi sulla legittimità costituzionale dell'articolo 20 della legge regionale n. 21 del 2011, rilevando che "La qualificazione di detti interventi come irrilevanti ai fini urbanistici ed edilizi" è "Riconducibile alla potestà primaria in materia «edilizia e urbanistica» conferita alla Regione autonoma della Sardegna dall'articolo 3, comma 1, lettera 9, dello statuto speciale".

Il comma 5 prevede la possibilità di utilizzare delle denominazioni alternative a quelle di "campeggio" e "villaggio turistico".

Il comma 6 prevede che il superamento della percentuale del 25 per cento di cui al comma 1 comporti il passaggio della struttura dalla qualificazione di "campeggio" a quella di "villaggio turistico" e che tale passaggio possa essere accertato anche d'ufficio.

L'articolo 2 modifica l'articolo 17 "Classificazione e denominazione" della legge regionale n. 16 del 2017, stabilendo che i villaggi turistici e i campeggi possano essere classificati da 1 a 5 stelle e non solamente da 1 a 4 stelle come la disciplina attualmente vigente prevede.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Modifiche dell'articolo 15
della legge regionale n. 16 del 2017
(Definizione delle strutture ricettive all'aria aperta)

1. L'articolo 15 della legge regionale n. 16 del 2017 è così sostituito:

"Art. 15 Definizione delle strutture ricettive all'aria aperta.

1. Sono "campeggi" o "camping" le aziende ricettive organizzate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento che siano trasportabili dal turista per via ordinaria senza ricorrere a trasporto eccezionale; è inoltre consentita la presenza di tende, caravan, autocaravan, mobil-home, maxicaravan, case mobili o altri simili mezzi mobili di pernottamento o altri manufatti non vincolati al suolo, quali mezzi sussidiari di pernottamento, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 25 per cento di quella complessiva della struttura.

2. Sono "villaggi turistici" le aziende ricettive organizzate che destinano una percentuale superiore al 25 per cento della capacità ricettiva complessiva della struttura alla sosta e al soggiorno in tende, caravan, autocaravan, mobil-home, maxicaravan, case mobili o altri simili mezzi mobili di pernottamento od altri manufatti realizzati in materiale leggero, o in muratura tradizionale, non vincolati permanentemente al suolo destinate ai turisti che non utilizzano propri mezzi di pernottamento. Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole utilizzabili da turisti forniti di mezzi di pernottamento propri tipici dei campeggi, nei limiti della capacità ricettiva residua della struttura.

3. Sono "marina resort" le strutture organizzate per la sosta ed il pernottamento di diportisti a bordo di unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e trasporti con proprio decreto.

4. nelle aziende ricettive di cui ai commi 1 e 2 regolarmente autorizzate e nei limiti della ricet-

tività autorizzata, gli allestimenti mobili di pernottamento, quali tende, roulotte, caravan, mobil-home, maxicaravan o case mobili e pertinenze ed accessori funzionali all'esercizio dell'attività, sono diretti a soddisfare esigenze di carattere turistico meramente temporanee e, anche se collocati in via continuativa, non costituiscono attività rilevante a fini urbanistici e edilizi. A tal fine tali allestimenti:

- a) conservano i meccanismi di rotazione in funzione;
- b) non possiedono alcun collegamento di natura permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze sono rimovibili in ogni momento.

5. Qualora destinino la propria capacità ricettiva ad entrambe le tipologie di ospitalità consentite, le strutture di cui ai commi 1 e 2 possono utilizzare le denominazioni "camping village", "villaggio turistico" o "centro vacanze".

6. Il superamento da parte di un campeggio della percentuale del 25 per cento di cui al comma 1 comporta il conseguente passaggio della struttura ricettiva da "campeggio" a "villaggio turistico" ed è comunicata al SUAPE competente per territorio. In caso di mancata comunicazione, il SUAPE, decorsi sei mesi dall'accertamento dell'avvenuto superamento, procede d'ufficio. "

Art. 2

Modifiche all'articolo 17
della legge regionale n. 16 del 2017
(Classificazione e denominazione)

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale n. 16 del 2017 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera c) è così sostituita: "c) da 1 a 5 stelle per le strutture ricettive all'aria aperta di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 15;"
- b) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente "c bis) da 1 a 4 stelle per i marina resort di cui al comma 3 dell'articolo 15;"

Art. 3

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta nuo-

vi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione autonoma della Sardegna.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).